

COMUNE DI CALIZZANO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01 - IL COMUNE

01. IL COMUNE DI CALIZZANO ANTICAMENTE DENOMINATO MAGNIFICA COMUNITA' E' ENTE AUTONOMO NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DEL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02 - TERRITORIO - GONFALONE - STEMMA

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE E' COSTITUITO DALL'ANTICO BORGO DI CALIZZANO, DALLE FRAZIONI CARAGNA, MERETA, VETRIA E DALLE REGIONI BARBASSIRIA, BOSCO, CARAGNETTA, DURANTE, FERRIERA NUOVA, FRASSINO, GIAIRE, MARITANI, MELOGNO, PASQUALE, VALLE INFERIORE ATTUALMENTE DISTINTA IN GRANEI, RINI, TOMALONI E VALLE SUPERIORE STORICAMENTE RICONOSCIUTI DALLA COMUNITA'.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER 6321 ETTARI E CONFINA: A SUD CON IL COMUNE DI BARDINETO; A EST CON I COMUNI DI MAGLIOLO, RIALTO, OSIGLIA; A NORD CON IL COMUNE DI MURIALDO; A OVEST CON I COMUNI DI MASSIMINO, BAGNASCO, PRIOLA, GARESSIO.

03. IL PALAZZO CIVICO SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL BORGO MEDIOEVALE DI CALIZZANO CHE E' CAPOLUOGO.

04. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA.

05. LO STEMMA E IL GONFALONE DELLA MAGNIFICA COMUNITA' DI CALIZZANO CONCORDATO CON I CARRETTESCHI IN ALLORA SIGNORI DI CALIZZANO CONSISTE IN AQUILA BICIPITE SORMONTATA DA UNA CORONA MARCHIONALE IN CAMPO D'ORO NELLA PARTE SUPERIORE, NELLA PARTE INFERIORE DELLO SCUDO DIECI BANDE TRASVERSALI POSTE DIAGONALMENTE E ALTERNATE NEGLI SMALTI PORPORA E ORO, IL TUTTO INCORNICIATO IN UNO SCUDO SOVRASTATO DALLA CORONA EMBLEMATICA DEI COMUNI ED ALLA BASE UN CARTIGLIO CON LA SCRITTA COMUNITAS CALITIANI.

06. L'USO DELLO STEMMA PUO' ESSERE CONCESSO AD ENTI O ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO SECONDO MODALITA' STABILITE DA REGOLAMENTO.

ART. 03 - FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PROMUOVE LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA PROMUOVENDO FORME DI VOLONTARIATO.

ART. 04 - LA TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E

DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI.

ART. 05 - LA TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 06 - PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO, DI CUI ALL' ARTT. 74 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 07 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.

02. PUO' REALIZZARE, OVE SI RENDANO NECESSARI, PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

04. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

05. PREDISPONE ANCHE A MEZZO DEL VOLONTARIATO E/O ALTRI ENTI, IDONEI

STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

06. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 08 SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVA DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO TRADIZIONALE ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.

03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

ART. 09 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 , COMMA 05 , 06 , 07 ED 08 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ,IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE PROVVEDE AD ACQUISIRE, PER CIASCUN OBIETTIVO, L'APPORTO DEI SINDACATI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 10 PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

03. IL COMUNE, PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI ATTUA IDONEE FORME D COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA COMUNITA' MONTANA.

ART. 11 - SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E

DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

- A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI;
- B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;
- C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- D) LA CONCESSIONE A TERZI;
- E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI SCOPO DI LUCRO.

TITOLO 02 - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALI DEL COMUNE

CAPO 01

ART. 12 - IL CONSIGLIERE COMUNALE

- 01. IL CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.
- 02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 13 - DOVERI DEL CONSIGLIERE

- 01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DELLE QUALI FANNO PARTE.
- 02. I CONSIGLIERI COMUNALI, CHE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO A TRE CONSIGLI COMUNALI CONSECUTIVI CONVOCATI IN VIA ORDINARIA SONO DICHIARATI DECADUTI.
- 03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 14 - POTERI DEL CONSIGLIERE

- 01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA E PROPOSTA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.
- 02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO SENZA ONERE ALCUNO.
- 03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.
- 04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
- 05. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 15 - DIMISSIONI E SURROGA DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO NEL QUALE IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO CHE NE PRENDA ATTO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO POTRA' AGIRE A TERMINE DI LEGGE.

03. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 01 O LA PRESA D'ATTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA

02 .

04. IN CASO DI DIMISSIONI O IN CASO DI CESSAZIONE PER QUALSIASI MOTIVO, IL CONSIGLIERE DEVE ESSERE SURROGATO CON IL PRIMO DEI NON ELETTI.

ART. 16 - CONSIGLIERI ANZIANO

01. E' IL CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, E, A PARITA', IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

02. SE COLUI CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI VIENE NOMINATO SINDACO O ASSESSORE, E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE LI SEGUE NELLA GRADUATORIA.

ART. 17 - GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI A NORMA DI REGOLAMENTO, DA UNO O PIU' COMPONENTI, DANDONE COMUNICAZIONE, PER ISCRITTO, AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATE, PER L'ESPLICAZIONE DELLE LORO FUNZIONI, IDONEE STRUTTURE, FORNITE TENENDO PRESENTI LE ESIGENZE COMUNI A CIASCUN GRUPPO E LA CONSISTENZA NUMERICA DI OGNUNO DI ESSI.

CAPO 02

ART. 18 - IL CONSIGLIO COMUNALE. POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 19 - PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE

DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE DAGLI ARTT. 23 E 24 DEL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA.

02. ESSO SI RIUNISCE IN VIA ORDINARIA, IN VIA STRAORDINARIA E D'URGENZA.

03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. NEI CASI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBA LUOGO, IL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATO, CON IL CONSUETO PREAVVISO E CON GLI STESSI OGGETTI, DAL CONSIGLIERE ANZIANO O DAL PIU' ANZIANO DEI CONSIGLIERI PRESENTATORI.

05. IN CASO D'URGENZA OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', SU INIZIATIVA DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 21 - ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO, O DA CHI NE ABBA ESPRESSO POTERE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 22 - CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) IN VIA ORDINARIA ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA;

B) IN VIA STRAORDINARIA ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA;

C) IN VIA D'URGENZA ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA ANCHE TELEGRAFICAMENTE PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI CIO' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 23 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL' ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO 06 CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL' ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI DALL' ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL' ADUNANZA:

- A) I CONSIGLIERI TENUTI AD OBBLIGATORIAMENTE ASTENERSI;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
- C) GLI ASSESSORI EVENTUALMENTE SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO. ESSI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

ART. 24 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

- A) COLORO CHE SI ASTENGOONO;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
- C) LE SCHEDE BIANCHE O QUELLE NULLE.

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 25 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 26 - DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 27 - COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ARTICOLARSI IN COMMISSIONI CONSILIARI A

RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI, REALIZZATA MEDIANTE VOTO PLURIMO.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO DELLE COMMISSIONI LA LORO COMPETENZA PER MATERIA, LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

03. LE COMMISSIONI CONSILIARI NELL' AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA MUNICIPALE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI AL COMUNE NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, AUDIZIONI DI PERSONE ANCHE AI FINI DI VIGILANZA SULL' ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI, SULL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SULLA GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE. NON PUO' ESSERE OPPOSTO ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI IL SEGRETO D'UFFICIO.

04. LE COMMISSIONI CONSILIARI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, NONCHE' DEI DIRIGENTI E DEI TITOLARI DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI SENZA DIRITTO DI VOTO.

06. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI.

ART. 28 - COMMISSIONI D'INCHIESTA

01. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE, SU PROPOSTA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PER SVOLGERE INCHIESTE SULL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI E' MUNITA, GLI STRUMENTI PER OPERARE E IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.

03. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 101 DEL D.P.R. 16 MAGGIO 1960 , N. 570 .

ART. 29 - REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL' ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, NELLE MATERIE DI CUI AL CAPO 02 DEL PRESENTE TITOLO, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

CAPO 03 - LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE 01 - ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 30 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI 04 ASSESSORI DI CUI UNO EVENTUALMENTE SCELTO ANCHE TRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, AI SENSI DELL' ARTT. 33 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , ED AVENTI I

REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE.

ART. 31 - ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.
03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:
 - A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, POSSONO ANCHE ESSERE DEPOSITATE NELLA STESSA ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE;
 - B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.
04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.
06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA 02 , E 39 , COMMA 01 , LEGGE B) , N. 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 32 - INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.
02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 33 - DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.
02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICESINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI 20 GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE O DI RINUNZIA, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE AD INTERIM DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE - DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE - AVVIENE NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERNE LE FUNZIONI.

ART. 34 - REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA L'OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AGLI INTERESSATI.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 35 - DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B) N. 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO

COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO. SI APPLICANO COMMI 02 , 03 , 04 , 05 E 06 DELL` ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL`INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 36 - DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL`ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L`ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L`APPLICAZIONE DELL` ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D`UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL`INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL` ARTT. 33 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL` ARTT. 33 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 37 - REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L`ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO TRASCORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL`INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 03 E 04 DELL` ARTT. 33 DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 02 - ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

ART. 38 - ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L`ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA, E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITI, SU PROPOSTA DEL SINDACO, COME DA APPOSITO DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

05. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA DEI CONSIGLIERI DELEGATI E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

ART. 39 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E I CONSIGLIERI EVENTUALMENTE DELEGATI SONO L'ORGANO DEL COMUNE.

02. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.

03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 40 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI.

03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PARTECIPANO, SENZA DIRITTO AL VOTO I CONSIGLIERI DELEGATI QUANDO SI TRATTI DELLA LORO SPECIFICA ATTRIBUZIONE.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

06. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI, NEL NUMERO FISSATO DALL' ARTT. 30 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 41 - SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE E SUO RAPPRESENTANTE LEGALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DI PRESIDENZA DI SOVRINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DI VIGILANZA E POTERI DI AUTORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 42 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE, ASSUME INIZIATIVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE;
- H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- I) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- L) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- N) ASSEGNA, SENTITA LA GIUNTA, GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- O) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- P) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- Q) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI SENTITA LA GIUNTA E LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE;
- R) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- S) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE GLI ATTI ED I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, QUANDO MANCHI NEL COMUNE UNA FIGURA DIRETTIVA, AUSILIARIA DEL SEGRETARIO ROGANTE.

ART. 43 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER

AZIONI APPARTENENTI ALL'ENTE TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

G) E' IDEALE DIFENSORE DEI BAMBINI ED IN TALE VESTE TUTELA I MINORI ED ASSUME LE IDONEE INIZIATIVE PER LA DIFESA DELL'INFANZIA DALLE VIOLENZE DI QUALSIASI TIPO INFERTE DALLA MODERNA SOCIETA' DEI CONSUMI;

H) COLLABORA CON LE INIZIATIVE ASSUNTE IN MATERIA DALL'UNICEF SIA A LIVELLO LOCALE CHE PIU' AMPIO;

I) PUO' AUTORIZZARE, SENTITA LA GIUNTA E IL SEGRETARIO COMUNALE IL PERSONALE DEL COMUNE, AL DI FUORI DELL'ORARIO D'UFFICIO A SVOLGERE FUNZIONI RETRIBUITE PRESSO ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI O ISTITUZIONI DI NATURA PUBBLICA OPERANTI SUL TERRITORIO.

L) PUO' ATTRIBUIRE, SENTITA LA GIUNTA E IL SEGRETARIO COMUNALE, ANCHE SOLO TEMPORANEAMENTE FUNZIONI, MANSIONI, QUALIFICHE PARTICOLARI AL PERSONALE DIPENDENTE DAL COMUNE.

ART. 44 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO;

A) STABILISCE CON IL CONCORSO DELLA GIUNTA, GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE.

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI DALLE LEGGI;

D) CONVOCA LA GIUNTA E LA PRESIEDE;

E) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 45 - VICESINDACO

01. IL VICESINDACO, DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI, COMPRESSE QUELLE DI UFFICIALE DEL GOVERNO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.

TITOLO 03 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01 - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 46 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVE, CON IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE, QUALI ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, VOLONTARIATO ASSISTENZIALE, IMPIANTI SPORTIVI, CULTURALI, RICREATIVI, MENSE SCOLASTICHE E SIMILI.

02. GLI UTENTI DEI PREDETTI SERVIZI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI GESTIONE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, CHE NE DEFINISCE LE FUNZIONI, GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED I MEZZI.

03. I COMITATI DI GESTIONE RIFERISCONO ANNUALMENTE DELLA LORO ATTIVITA', CON UNA RELAZIONE CHE E' INVIATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 47 - CONSULTAZIONI

01. IL COMUNE CONSULTA OVE LO REPUTI NECESSARIO, LE ORGANIZZAZIONI DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE E LE ALTRE ASSOCIAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI.

ART. 48 - DIRITTO DI PETIZIONE

01. I CITTADINI E LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 47 , COMMA 01 , POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE.

ART. 49 - INTERROGAZIONI

01. LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 47 , COMMA 01 , POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE, A SECONDO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. LA RISPOSTA E' DATA PER ISCRITTO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 50 - DIRITTO D'INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 50 ELETTORI DEL COMUNE.

03. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONE E NOMINE.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E

L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

05. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA. A TAL FINE, I PROMOTORI DELLA PROPOSTA POSSONO CHIEDERE AL SINDACO DI ESSERE ASSISTITI, NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO O DELLO SCHEMA, DALLA SEGRETERIA COMUNALE.

ART. 51

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

01. IL CONSIGLIO E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA D'INIZIATIVA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

02. OVE IL CONSIGLIO NON VI PROVVEDA ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, CIASCUN CONSIGLIERE HA FACOLTA' DI CHIEDERE IL PASSAGGIO ALLA VOTAZIONE FINALE, ENTRO TRENTA GIORNI.

03. SCADUTO QUEST'ULTIMO TERMINE, LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 52

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE; E' ESCLUSO NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 50 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO.

02. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:

A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI ALMENO IL 15% DEGLI ELETTORI RISULTANTI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E I TEMPI PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

04. IL REFERENDUM SI RITIENE VALIDO QUANDO SI RAGGIUNGE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO.

05. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

06. UN REFERENDUM AVENTE PER OGGETTO LO STESSO QUESITO, NON PUO' ESSERE RIPROPOSTO.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 53

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE

DIPENDENTI SONO TENUTI A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO

A PRODURRE EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

CAPO 03

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 54

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEGLI ENTI ED AZIENDE, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

02. NELLA SEDE COMUNALE DEBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REPUBBLICA, DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 55

DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE O DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

CAPO 04

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 56

ISTITUZIONE. ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RISERVA IL DIRITTO DI ISTITUIRE L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DESIGNANDOLO NEL CONTESTO DEGLI ELETTORI DEL COMUNE OPPURE DEMANDANDO TALE INCARICO ALLA COMUNITA' MONTANA O AD UN CONSORZIO DI COMUNI ASSOCIATI.

02. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO CURARE, A RICHIESTA DI SINGOLI CITTADINI, OVVERO DI ENTI, PUBBLICI O PRIVATI, E DI ASSOCIAZIONI IL

REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LORO PRATICHE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

03. IL DIFENSORE CIVICO AGISCE D'UFFICIO, QUALORA, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, ACCERTI SITUAZIONI SIMILARI A QUELLE PER LE QUALI E' STATO RICHIESTO DI ESPLICARE IL SUO INTERVENTO, OVVERO QUALORA ABBA NOTIZIA DI ABUSI O DI POSSIBILI DISFUNZIONI O DISORGANIZZAZIONI.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTE DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

05. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI COPIA DI ATTI E DOCUMENTI, NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLA QUESTIONE TRATTATA.

06. IL FUNZIONARIO CHE IMPEDISCA O RITARDI L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI.

07. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO VENGA A CONOSCENZA, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, DI FATTI COSTITUENTI REATO HA L'OBBLIGO DI FARNE RAPPORTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

ART. 57

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A SCRUTINIO SEGRETO, CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE IN DUE SUCCESSIVE SEDUTE O IN UNA SOLA QUALORA OTTENGA L'UNANIMITA' DEI VOTI.

ART. 58

REQUISITI

01. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO FRA I CITTADINI CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA. (CONCETTO DEL PATERFAMILIAS).

02. NON SONO ELEGGIBILI ALLA CARICA:

A) COLORO CHE VERSANO IN CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I MEMBRI DEL PARLAMENTO, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI;

C) I MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNE;

D) GLI AMMINISTRATORI DI ENTE O AZIENDA DIPENDENTE DEL COMUNE.

03. LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON L'ESERCIZIO DI QUALSIASI PUBBLICA FUNZIONE E CON L'ESPLETAMENTO DI QUALUNQUE ATTIVITA' PROFESSIONALE, IMPRENDITORIALE E COMMERCIALE E CON L'ESERCIZIO DI QUALUNQUE TIPO DI LAVORO DIPENDENTE.

ART. 59

DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI E PUO' ESSERE

RICONFERMATO UNA SOLA VOLTA.

02. IN CASO DI PERDITA DEI PRESCRITTI REQUISITI, LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA PREVISTA DALL' ARTT. 36 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO, PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON VOTO SEGRETO DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATO CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 60

SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA'

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LA CASA COMUNALE.

02. ALL'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, CON IL DIFENSORE CIVICO, NELL'AMBITO DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE COMUNALE.

03. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO, QUALORA SIA DESIGNATO TRA GLI ELETTORI DEL COMUNE, E' PURAMENTE ONORARIO, PERTANTO NON PREVEDE COMPENSI DI SORTA SALVO L'EVENTUALE RIMBORSO SPESE.

ART. 61

RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

01. IL DIFENSORE CIVICO, OLTRE ALLE DIRETTE COMUNICAZIONI AI CITTADINI CHE NE ABBIANO PROVOCATO L'AZIONE, INVIA:

A) RELAZIONI DETTAGLIATE AL SINDACO PER LE OPPORTUNE DETERMINAZIONI;

B) RELAZIONI DETTAGLIATE ALLA GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI DI NOTEVOLE RILIEVO O NEI CASI IN CUI RITENGA DI RISCONTRARE GRAVI E RIPETUTE IRREGOLARITA' O NEGLIGENZE DA PARTE DEGLI UFFICI;

C) RELAZIONE ANNUALE, ENTRO 31 MARZO DI OGNI ANNO, AL CONSIGLIO COMUNALE, SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL PRECEDENTE ANNO SOLARE.

FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ENTI O AZIENDE, OGGETTO DEL SUO INTERVENTO.

ART. 62

MODALITA' E PROCEDURE D'INTERVENTO

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E LE PROCEDURE DELL'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

TITOLO 04

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 63

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA

E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE E SETTORI FUNZIONALI, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 38 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 64

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. C) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE E AGLI INCARICATI DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;

E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. IL COMUNE PROMUOVE LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 65

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI.

02. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E GLI INCARICATI DEI VARI SETTORI ESAMINANO COLLEGIALMENTE I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULANO AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

04. ROGA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE I CONTRATTI E GLI ATTI DEL COMUNE STIPULATI DAL SINDACO E DAI DIRIGENTI, PREVISTI ALL' ARTT. 87 T.U. 03.03.1934 N. 383 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, TUTT'ORA IN VIGORE, ED OVE RICHIESTO QUELLI IN CUI IL COMUNE E' COMUNQUE PARTE.

ART. 66

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA SALVO, IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO, O INTERESSI PERSONALI, MOTIVATA DELEGA AL DIPENDENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, CON LA PRESENZA DEL SINDACO O DI UN RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NONCHE' CON L'AUSILIO DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE INDIVIDUATO TRA GLI IMPIEGATI DEL COMUNE, DI QUALIFICA NON INFERIORE ALLA QUARTA Q.F. ;

D) PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE, INDIVIDUATO TRA GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DEL COMUNE DI QUALIFICA NON INFERIORE ALLA QUARTA. SALVO, IN CASO DI IMPEDIMENTO O INTERESSI PERSONALI DEL SEGRETARIO, DELEGA MOTIVATA AL DIPENDENTE COMUNALE (OVE ESISTA), RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL QUALE VIENE EFFETTUATA L'ASSUNZIONE;

E) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA DALLE NORME DI CUI AL PRESENTE STATUTO;

F) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

G) VIGILANZA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

H) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO UNITAMENTE AL SINDACO E DOVE ESISTA A RESPONSABILE DI RAGIONERIA;

I) I DIPENDENTI, NOMINATI CON APPOSITO ATTO, RESPONSABILI DEI SERVIZI ED INDIVIDUATI AI PUNTI C), D) VENGONO DELEGATI, NEI SOLI CASI PREVISTI, INDIPENDENTEMENTE DALLA QUALIFICA RIVESTITA, IN RAGIONE DEL SOLO FATTO DI ESSERE PREPOSTI AL SERVIZIO.

ART. 67

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, E AI SINGOLI ASSESSORI.

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 68

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA PREVIO PARERE DELLA GIUNTA COMUNALE.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 69

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, PREVIO INCARICO DEL SINDACO. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE.

02. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

03. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

04. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

CAPO 02

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ART. 70

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

01. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE AUTORIZZA L'ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA', REGOLA LE FINALITA', L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI, PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SI APPLICANO GLI ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. N), E 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. QUALORA SI INTENDA ADDIVENIRE ALLA REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI O DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO DI UN ENTE, LA RELATIVA MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA

CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI OD ORGANI.

04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA 01 DEBBONO POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE, PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

05. AI PREDETTI RAPPRESENTANTI SPETTANO LE INDENNITA' ED I PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 71

ISTITUZIONI E AZIENDE SPECIALI

01. LE ISTITUZIONI E LE AZIENDE SPECIALI EVENTUALMENTE ISTITUITE DAL COMUNE DI CALIZZANO E PREVISTE DALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE N.

142/90 , CON LE LORO PECULIARITA' VENGONO COSTITUITE E GESTITE SECONDO QUANTO PREVISTO DAI SEGUENTI ARTICOLI.

02. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI, SI COMPONE DI CINQUE MEMBRI, DI CUI ALMENO UNO IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. ESSO DURA IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL PRESIDENTE E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL SUO SENSO. EGLI HA LA RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUZIONE E CURA I RAPPORTI DELL'ENTE CON GLI ORGANI COMUNALI E GLI ALTRI ENTI.

04. IL DIRETTORE E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE. IL RESTANTE PERSONALE E' ASSUNTO A NORMA DI LEGGE.

05. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL DIRETTORE SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA, ALTRESI', L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE, LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I SUOI POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, DETERMINA LE TARIFFE DEI SERVIZI, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI. QUELLE DELLA AZIENDA SPECIALE SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INFORMATI AI MEDESIMI PRINCIPI.

ART. 72

VIGILANZA E CONTROLLI

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ENTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, ANCHE ATTRAVERSO L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI O DAGLI STATUTI CHE NE DISCIPLINANO L'ATTIVITA'.

02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE, ANNUALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE. A TAL FINE, COLORO CHE HANNO LA RESPONSABILITA' GESTIONALE DELL'ENTE, DEBBONO PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE, A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

FINANZIARIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE SOCIETA' E AZIENDA E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

ART. 73

PERSONALE

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 51 , COMMA 11 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE SONO REGOLATI DALLE LEGGI E DAI CONTRATTI COLLETTIVI A RILEVANZA PUBBLICA E PRIVATA.

TITOLO 05

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 74

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 75

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

01. LA DESTINAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI E' DEMANDATA AL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 74 , COMMA 03 .

ART. 76

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 77

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE,

COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL' ASSESSORE COMPETENTE, AI SENSI DELL' ARTT. 38 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO.

03. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE CHE LI PUO' SOTTOPORRE ALL' APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO.

04. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

ART. 78

CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

01. GLI INCARICATI DEL SERVIZIO SONO TENUTI A VERIFICARE, PERIODICAMENTE, LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO, RELATIVI AI SERVIZI ED UFFICI AI QUALI SONO PREPOSTI, CON GLI SCOPI PERSEGUITI DALL' AMMINISTRAZIONE, ANCHE IN RIFERIMENTO AL BILANCIO.

02. IN CONSEGUENZA, I PREDETTI INCARICATI PREDISPONGONO APPOSITA RELAZIONE, CON LA QUALE SOTTOPONGONO LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI E RILIEVI AL COMPETENTE ASSESSORE.

ART. 79

CONTROLLO DI GESTIONE

01. IL REVISORE DEI CONTI, SULLA BASE DELLE RELAZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO PRECEDENTE, DISPONE SEMESTRALMENTE RILEVAZIONI EXTRACONTABILI E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L' EFFICIENZA E L' EFFICACIA DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA E I RENDICONTI DI COMPETENZA E DI CASSA.

03. E' MATERIA SUSCETTIBILE DI OGNI POSSIBILE VARIAZIONE.

TITOLO 06

L' ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 80

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL' AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE

NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

02. SPETTA AI SINGOLI ASSESSORI PREPOSTI AI VARI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ADOTTARE LE ORDINANZE PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

ART. 81

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE ED AI CITTADINI, AI SENSI DELL' ARTT. 48 DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. A), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI.

TITOLO 07

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 82

MODALITA'

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA MODIFICA OD INTEGRAZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE -

01. NEI PRIMI 24 MESI DI VIGENZA DEL PRESENTE STATUTO, IN DEROGA ALL' ARTT. 82 SONO AMMESSE MODIFICHE, INTEGRAZIONI DELLO STESSO CON SCADENZA TRIMESTRALE.

02. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO 180 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

03. GLI ALTRI REGOLAMENTI, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE, DEVONO ESSERE DELIBERATI ENTRO 18 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL

PRESENTE STATUTO; IN OGNI CASO E NELL'IPOTESI DI MANCATA ADOZIONE DEI
REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO NEI TERMINI E
SECONDO LE MODALITA' DA ESSO STABILITE E, IN OGNI ALTRA IPOTESI, SI
APPLICHERANNO IN MATERIA LE LEGGI A TUTT'OGGI VIGENTI SINO
ALL'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI CUI TRATTASI.